

Ditta

ENDOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O RSA BOTTICELLI

VIA R. BOSCHI 1 - STRADA IN CH

GREVE IN CHIANTI

Cod.fiscale :06497050481

Autorizzazione numerazione unitaria n.14190 del 13/12/2008

Voce/i di tariffa 0311

Foglio N.

Stampato con tecnologia di stampa FIS COLASER www.dataprinting.it
ALPHA TEAMS RLS software partner TEAMSYSTEM SPA del 16/01/2009 Teamsystem S.p.A. - Autorizzazione Inail n.341

MESE	COD. AZ	FIL	MATR. INPS	POS. INAIL	MATR.	COGNOME E NOME				DATA ASS.	DATA CONV.						
SETTEMBRE 2021	771	5	302660011	79528165932	23	GIANNELLI ROBERTO				16/04/18	16/04/18						
CODICE FISCALE			COMUNE DI RESIDENZA			DATA DI NASCITA	SITUAZIONE ANF.		N° SCATTI	DATA SCATTI	DATA CESS.						
GNNRRT63T14D612C			VICCHIO			14/12/63			1	05/22							
QUAL.	QUALIFICA			CENTRO DI COSTO			REPARTO			% P. TIME	CARTEL	LIVELLO	POS. INPS	QUAL. INPS			
	ANIMATORE									92,11	1023	D1		O			
R A T E I	COEFF. FERIE	FERIE A.P.	FERIE MAT.	FERIE GOD.	FERE RES.	COEFF. PERM.	PERM A.P.	PERM MAT.	PERM GOD.	PERM RES.	COEFF. ROL.	ROL A.P.	ROL MAT.	ROL GOD.	ROL RES.		
	12,67		71,04	10,67	60,37	1,94	18,16	12,59		30,75	0,00						
	COEFF. FEST.	FEST. A.P.	FEST. MAT.	FEST. GOD.	FEST. RES.	FLESS. A.P.	FLESS. MAT.	FLESS. GOD.	FLESS. RES.	B.ORE A.P.	B.ORE MAT.	B.ORE GOD.	B.ORE RES.				
MIN. CONG										SC. ANZIAN		AD PERSON					
1.392,00										19,02		19,02					
retribuzione		paga oraria ccnl		paga oraria mese		retribuzione tfr		tfr mese		tfr spettante							
1.430,06		9,40945		10,08156		1.604,09		110,80		4.471,03							
gg ccnl	ore ccnl	sett.	ore inps	gg inps	ore inail	gg inail	ore mese	gg irpef	gg. min.	Diff. apprend.							
26	165,00		154,00	26	105,00	15	154,00	30	154								
COD.	DESCRIZIONE					ORE/GG.	BASE	COMPET.	TRATTENUTE		STATISTICHE						
1	LAVORO ORDINARIO					154,00	9,28612	1.430,06									
3	DETRAZIONE ORE NON LAV.					49,00	9,28612		455,02								
101	FERIE GODUTE					42,00	9,28612	390,02									
112	FESTIVITA' NON GODUTA					1,00	55,00243	55,00									
356	CARENZA MALATTIA					7,00		65,00									
1138	RATA ADD. REG A.P .								23,66								
1140	RATA ADD.COMU.A.P .								9,51								
1148	ACCONTO ADD.COMUNALE								4,44								
7602	ANTICIPO 13.MA					0,92	129,38000	119,03									
8992	TRATTAMENTO INT. DL 3/20							98,63									
TOTALE LORDO		IMPON. CONTR. SOC.		CONTRIB. IVS		CONTRIB. 2		CONTRIB. 3		CONTRIB. 4		CONTRIB. 5		TOTALE CONTR. SOC.			
1.604,09		1.604,00		150,94										150,94			
IRPEF MESE		ded. fissa		ded. variabile		IMPONIBILE IRPEF		IRPEF LORDA		detrazioni		TOTALE TR. IRPEF					
						1.453,15		346,20		122,46		223,74					
IMP.T.S. TFR 2000 NETTO		%		IRPEF		IMP. T.S TFR 2001 NETTO		%		IRPEF NETTA		IRPEF SU RIVAL		IRPEF GIA' PAG.		TOTALE TR. IRPEF T.S.	
IMP. T.S. ARR. A.P.		%		DETR. SU ARR.		IRPEF A.P.		ADD.REGIONALE		ADD. COMUNALE		ADD: PROVINCIALE		TRATTENUTE CORPO			
														492,63			
LIVELLO		PROG. IMPON. IRPEF		IRPEF LORDA		DETRAZIONI		IRPEF NETTA		IRPEF GIA' PAGATA		CONGUAGLIO +/-					
RATA PRESTITO		RES. PRESTITO		TRATT. SINDACALE		COVELCO		ARR. PREC.		ARR. ATTUALE		TOTALE COMPETENZE		TOT. TRATTENUTE			
								0,71		0,28							
DETRAZIONI SPETTANTI		LAVORO DIP.		CONIUGE		FIGLI		ALTRI CARICHI		ULT. DETRAZ.		ONERI		NETTO BUSTA			
		122,46												1.290,00			
Progressivi Anni		IMPONIBILE INAIL		ONERI DEDUC.		IMPONIBILE IRPEF		DETRAZIONI		IRPEF PAGATA		GIORNI		IMP.CONTRIBUTI SOCIALI		CONTRIBUTI SOCIALI	
		13540,80				9813,72		1114,37		1186,29		273		8287,00		779,82	
BANCA						N. C/C BANC.						FIRMA PER RICEVUTA					
POSTE ITALIANE SPA						B0760113800000070388418											
Annotazioni																	

Ditta

ENDOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O RSA BOTTICELLI

VIA R. BOSCHI 1 - STRADA IN CH

GREVE IN CHIANTI

Cod.fiscale :06497050481

Autorizzazione numerazione unitaria n.14190 del 13/01/2008

Voce/i di tariffa 0311

Foglio N.

Stampato con tecnologia di stampa FIS COLASER www.dataprintgraf.it

ALPHA TEAMSRL software partner TEAMSYSTEM SPA del 16/01/2009 TeamSystem S.p.A. - Autorizzazione Inail n.341

MESE	COD. AZ	FIL	MATR. INPS	POS. INAIL	MATR.	COGNOME E NOME			DATA ASS.	DATA CONV.					
OTTOBRE	2021	771	5	302660011	79528165932	23	GIANNELLI ROBERTO			16/04/18	16/04/18				
CODICE FISCALE			COMUNE DI RESIDENZA			DATA DI NASCITA	SITUAZIONE ANF.	N° SCATTI	DATA SCATTI	DATA CESS.					
GNNRRT63T14D612C			VICCHIO			14/12/63		1	05/22						
QUAL.	QUALIFICA		CENTRO DI COSTO			REPARTO			% P. TIME	CARTEL	LIVELLO	POS. INPS	QUAL. INPS		
	ANIMATORE								92,11	1023	D1		O		
R A T E I	COEFF. FERIE	FERIE A.P.	FERIE MAT.	FERIE GOD.	FERE RES.	COEFF. PERM.	PERM. A.P.	PERM. MAT.	PERM. GOD.	PERM. RES.	COEFF. ROL.	ROL. A.P.	ROL. MAT.	ROL. GOD.	ROL. RES.
	3,50		74,54	10,67	63,87	0,54	11,16	13,13		24,29	0,00				
	COEFF. FEST.	FEST. A.P.	FEST. MAT.	FEST. GOD.	FEST. RES.	FLESS. A.P.	FLESS. MAT.	FLESS. GOD.	FLESS. RES.	B.ORE A.P.	B.ORE MAT.	B.ORE GOD.	B.ORE RES.		
MIN. CONG									SC. ANZIAN	AD PERSON					
1.392,00									19,02	19,02					
retribuzione			paga oraria ccnl		paga oraria mese		retribuzione tfr		tfr mese		tfr spettante				
1.430,06			9,40945		10,56163		440,94		30,46		4.517,48				
gg ccnl	ore ccnl	sett.	ore inps	gg inps	ore inail	gg inail	ore mese	gg irpef	gg. min.	Diff. apprend.					
26	165,00		147,00	11	35,00	5	147,00	31	35						
COD.	DESCRIZIONE					ORE/GG.	BASE	COMPET.	TRATTENUTE	STATISTICHE					
1	LAVORO ORDINARIO					147,00	9,72832	1.430,06							
3	DETRAZIONE ORE NON LAV.					112,00	9,72832		1.089,57						
160	PERMESSI EX FEST. GODUTI					7,00	9,72832	68,10							
1138	RATA ADD. REG A.P.								23,65						
1140	RATA ADD.COMU.A.P.								9,50						
1148	ACCONTO ADD.COMUNALE								4,44						
7602	ANTICIPO 13.MA					0,25	129,38000	32,35							
8992	TRATTAMENTO INT. DL 3/20							101,92							
TOTALE LORDO		IMPON. CONTR. SOC.		CONTRIB. IVS		CONTRIB. 2		CONTRIB. 3		CONTRIB. 4		CONTRIB. 5		TOTALE CONTR. SOC.	
440,94		441,00		41,50										41,50	
IRPEF MESE		ded. fissa		ded. variabile		IMPONIBILE IRPEF		IRPEF LORDA		detrazioni		TOTALE TR. IRPEF			
						399,44		91,87		126,54					
IMP. T.S. TFR 2000 NETTO		%	IRPEF		IMP. T.S. TFR 2001 NETTO		%	IRPEF NETTA		IRPEF SU RIVAL		IRPEF GIA' PAG.		TOTALE TR. IRPEF T.S.	
IMP. T.S. ARR. A.P.		%	DETR. SU ARR.		IRPEF A.P.		ADD.REGIONALE		ADD. COMUNALE		ADD: PROVINCIALE		TRATTENUTE CORPO		
													1.127,16		
LIVELLO		PROG. IMPON. IRPEF		IRPEF LORDA		DETRAZIONI		IRPEF NETTA		IRPEF GIA' PAGATA		CONGUAGLIO +/-			
RATA PRESTITO		RES. PRESTITO		TRATT. SINDACALE		COVELCO		ARR. PREC.		ARR. ATTUALE		TOTALE COMPETENZE		TOT. TRATTENUTE	
								0,28		0,51					
DETRAZIONI SPETTANTI		LAVORO DIP.		CONIUGE		FIGLI		ALTRI CARICHI		ULT. DETRAZ.		ONERI		NETTO BUSTA	
		126,54												464,00	
Progressivi Anni		IMPONIBILE INAIL		ONERI DEDUC.		IMPONIBILE IRPEF		DETRAZIONI		IRPEF PAGATA		GIORNI		IMP.CONTRIBUTI SOCIALI	
		14999,04				10213,16		1240,91		1186,29		304		8728,00	
BANCA		N. C/C BANC.		FIRMA PER RICEVUTA											
POSTE ITALIANE SPA		B0760113800000070388418													
Annotazioni															

Ditta

ENDOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O RSA BOTTICELLI

VIA R. BOSCHI 1 - STRADA IN CH

GREVE IN CHIANTI

Cod.fiscale :06497050481

Autorizzazione numerazione unitaria n.14190 del 13/12/2008

Voce/i di tariffa 0311

Foglio N.

Stampato con tecnologia di stampa FIS COLASER www.dataprintgraf.it

ALPHA TEAMSRL software partner TEAMSYSTEMS SPA del 16/01/2009 Teamsystem S.p.A. - Autorizzazione Inail n.341

MESE	COD. AZ	FIL	MATR. INPS	POS. INAIL	MATR.	COGNOME E NOME			DATA ASS.	DATA CONV.					
NOVEMBRE	2021	771	5	302660011	79528165932	23	GIANNELLI ROBERTO			16/04/18	16/04/18				
CODICE FISCALE			COMUNE DI RESIDENZA			DATA DI NASCITA	SITUAZIONE ANF.	N° SCATTI	DATA SCATTI	DATA CESS.					
GNNRRT63T14D612C			VICCHIO			14/12/63		1	05/22						
QUAL.	QUALIFICA		CENTRO DI COSTO			REPARTO			% P. TIME	CARTEL	LIVELLO	POS. INPS	QUAL. INPS		
	ANIMATORE								92,11	1023	D1		O		
R A T E I	COEFF. FERIE	FERIE A.P.	FERIE MAT.	FERIE GOD.	FERE RES.	COEFF. PERM.	PERM. A.P.	PERM. MAT.	PERM. GOD.	PERM. RES.	COEFF. ROL.	ROL. A.P.	ROL. MAT.	ROL. GOD.	ROL. RES.
	12,67		87,21	10,67	76,54	1,94	11,16	15,07		26,23	0,00				
	COEFF. FEST.	FEST. A.P.	FEST. MAT.	FEST. GOD.	FEST. RES.	FLESS. A.P.	FLESS. MAT.	FLESS. GOD.	FLESS. RES.	B.ORE A.P.	B.ORE MAT.	B.ORE GOD.	B.ORE RES.		
MIN. CONG									SC. ANZIAN	AD PERSON					
1.392,00									19,02	19,02					
retribuzione			paga oraria ccnl		paga oraria mese		retribuzione tfr		tfr mese		tfr spettante				
1.430,06			9,40945		10,08156				0,00		4.533,49				
gg ccnl	ore ccnl	sett.	ore inps	gg inps	ore inail	gg inail	ore mese	gg. irpef	gg. min.	Diff. apprend.					
26	165,00		154,00	1			154,00								
COD.	DESCRIZIONE				ORE/GG.	BASE	COMPET.	TRATTENUTE	STATISTICHE						
1	LAVORO ORDINARIO				154,00	9,28612	1.430,06								
3	DETRAZIONE ORE NON LAV.				154,00	9,28612		1.430,06							
TOTALE LORDO		IMPON. CONTR. SOC.		CONTRIB. IVS		CONTRIB. 2	CONTRIB. 3	CONTRIB. 4	CONTRIB. 5	TOTALE CONTR. SOC.					
IRPEF MESE		ded. fissa	ded. variabile	IMPONIBILE IRPEF		IRPEF LORDA		de trazioni		TOTALE TR. IRPEF					
IMP. T.S. TFR 2000 NETTO	%	IRPEF	IMP. T.S. TFR 2001 NETTO	%	IRPEF NETTA	IRPEF SU RIVAL		IRPEF GIA' PAG.		TOTALE TR. IRPEF T.S.					
IMP. T.S. ARR. A.P.	%	DETR. SU ARR.	IRPEF A.P.	ADD.REGIONALE		ADD. COMUNALE		ADD: PROVINCIALE		TRATTENUTE CORPO					
										1.430,06					
PROG. IMPON. IRPEF		IRPEF LORDA		DETRAZIONI		IRPEF NETTA		IRPEF GIA' PAGATA		CONGUAGLIO +/-					
RATA PRESTITO	RES. PRESTITO	TRATT. SINDACALE		COVELCO	ARR. PREC.	ARR. ATTUALE	TOTALE COMPETENZE		TOT. TRATTENUTE						
					0,51	0,51									
DETRAZIONI SPETTANTI	LAVORO DIP.	CONIUGE		FIGLI	ALTRI CARICHI		ULT. DETRAZ.	ONERI		NETTO BUSTA					
Progressivi Anni	IMPONIBILE INAIL	ONERI DEDUC.		IMPONIBILE IRPEF	DETRAZIONI	IRPEF PAGATA	GIORNI	IMP. CONTRIBUTI SOCIALI	CONTRIBUTI SOCIALI						
	16526,72			10213,16	1240,91	1186,29	304	8728,00	821,32						
BANCA						N. C/C BANC.		FIRMA PER RICEVUTA							
POSTE ITALIANE SPA						B0760113800000070388418									
Annotazioni															

Ditta

ENDOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O RSA BOTTICELLI

VIA R. BOSCHI 1 - STRADA IN CH

GREVE IN CHIANTI

Cod.fiscale :06497050481

Autorizzazione numerazione unitaria n.14190 del 13/12/2008

Voce/i di tariffa 0311

Foglio N.

Stampato con tecnologia di stampa FIS COLASER www.dataprintgrafik.it

ALPHA TEAMSRL software partner TEAMSYSTEMSPA del 16/01/2009 TeamSystem S.p.A. - Autorizzazione Inail n.341

MESE	COD. AZ	FIL	MATR. INPS	POS. INAIL	MATR.	COGNOME E NOME			DATA ASS.	DATA CONV.					
DICEMBRE 2021	771	5	302660011	79528165932	23	GIANNELLI ROBERTO			16/04/18	16/04/18					
CODICE FISCALE		COMUNE DI RESIDENZA			DATA DI NASCITA	SITUAZIONE ANF.	N° SCATTI	DATA SCATTI	DATA CESS.						
GNNRRT63T14D612C		VICCHIO			14/12/63		1	05/22							
QUAL.	QUALIFICA		CENTRO DI COSTO			REPARTO			% P. TIME	CARTEL	LIVELLO	POS. INPS	QUAL. INPS		
	ANIMATORE								92,11	1023	D1		O		
R A T E I	COEFF. FERIE	FERIE A.P.	FERIE MAT.	FERIE GOD.	FERIE RES.	COEFF. PERM.	PERM. A.P.	PERM. MAT.	PERM. GOD.	PERM. RES.	COEFF. ROL.	ROL. A.P.	ROL. MAT.	ROL. GOD.	ROL. RES.
	12,67		99,88	10,67	89,21	1,94	11,16	17,01		28,17	0,00				
	COEFF. FEST.	FEST. A.P.	FEST. MAT.	FEST. GOD.	FEST. RES.	FLESS. A.P.	FLESS. MAT.	FLESS. GOD.	FLESS. RES.	B.ORE A.P.	B.ORE MAT.	B.ORE GOD.	B.ORE RES.		
MIN. CONG								SC. ANZIAN		AD PERSON					
1.392,00								19,02		19,02					
retribuzione		paga oraria ccnl		paga oraria mese		retribuzione tfr		tfr mese		tfr spettante					
1.430,06		9,40945		9,64323		238,06		16,44		4.563,84					
gg ccnl	ore ccnl	sett.	ore inps	gg inps	ore inail	gg inail	ore mese	gg irpef	gg. min.	Diff. apprend.					
26	165,00		161,00	1			161,00	31							
COD.	DESCRIZIONE				ORE/GG.	BASE	COMPET.	TRATTENUTE	STATISTICHE						
1	LAVORO ORDINARIO				161,00	8,88238	1.430,06								
3	DETRAZIONE ORE NON LAV.				161,00	8,88238		1.430,06							
7602	ANTICIPO 13.MA				1,84	129,38000	238,06								
8992	TRATTAMENTO INT. DL 3/20						101,91								
TOTALE LORDO		IMPON. CONTR. SOC.		CONTRIB. IVS		CONTRIB. 2	CONTRIB. 3	CONTRIB. 4	CONTRIB. 5	TOTALE CONTR. SOC.					
238,06		238,00		22,39						22,39					
IRPEF MESE		ded. fissa	ded. variabile	IMPONIBILE IRPEF		IRPEF LORDA		de trazioni		TOTALE TR. IRPEF					
				215,67				1.624,89							
IMP. T.S. TFR 2000 NETTO	%	IRPEF	IMP. T.S. TFR 2001 NETTO	%	IRPEF NETTA		IRPEF SU RIVAL	IRPEF GIA' PAG.		TOTALE TR. IRPEF T.S.					
IMP. T.S. ARR. A.P.	%	DETR. SU ARR.	IRPEF A.P.	ADD.REGIONALE		ADD. COMUNALE	ADD: PROVINCIALE		TRATTENUTE CORPO						
				148,09		43,47			1.430,06						
IRPEF LORDA		PROG. IMPON. IRPEF		IRPEF LORDA		DETRAZIONI		IRPEF NETTA	IRPEF GIA' PAGATA		CONGUAGLIO +/-				
		10.428,83		2.398,63		1.624,89		-412,55	1.186,29		-412,55				
RATA PRESTITO	RES. PRESTITO	TRATT. SINDACALE		COVELCO		ARR. PREC.	ARR. ATTUALE	TOTALE COMPETENZE		TOT. TRATTENUTE					
						0,51	0,38								
DETRAZIONI SPETTANTI	LAVORO DIP.	CONIUGE		FIGLI		ALTRI CARICHI		ULT. DETRAZ.	ONERI		NETTO BUSTA				
	1.624,89										730,00				
Progressivi Annu	IMPONIBILE INAIL	ONERI DEDUC.		IMPONIBILE IRPEF	DETRAZIONI	IRPEF PAGATA	GIORNI	IMP. CONTRIBUTI SOCIALI	CONTRIBUTI SOCIALI						
	18123,84			10428,83	1624,89	1005,26	335	8966,00	843,71						
BANCA						N. C/C BANC.		FIRMA PER RICEVUTA							
POSTE ITALIANE SPA						B0760113800000070388418									
Annotazioni															

Ditta

ENDOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O RSA BOTTICELLI

VIA R. BOSCHI 1 - STRADA IN CH

GREVE IN CHIANTI

Cod.fiscale :06497050481

Autorizzazione numerazione unitaria n.14190 del 13/12/2008

Voce/i di tariffa 0311

Foglio N.

Stampato con tecnologia di stampa FIS COLASER www.dataprintgrafik.it

ALPHA TEAMS RLS software partner TEAMS SYSTEM SPA del 16/01/2009 TeamSystem S.p.A. - Autorizzazione Inail n.341

MESE	COD. AZ	FIL	MATR. INPS	POS. INAIL	MATR.	COGNOME E NOME			DATA ASS.	DATA CONV.					
GENNAIO	2022	771	5	302660011	79528165932	23	GIANNELLI ROBERTO			16/04/18	16/04/18				
CODICE FISCALE			COMUNE DI RESIDENZA			DATA DI NASCITA	SITUAZIONE ANF.	N° SCATTI	DATA SCATTI	DATA CESS.					
GNNRRT63T14D612C			VICCHIO			14/12/63		1	05/22						
QUAL.	QUALIFICA		CENTRO DI COSTO			REPARTO			% P. TIME	CARTEL	LIVELLO	POS. INPS	QUAL. INPS		
	ANIMATORE								92,11	1023	D1		O		
R A T E I	COEFF. FERIE	FERIE A.P.	FERIE MAT.	FERIE GOD.	FERE RES.	COEFF. PERM.	PERM A.P.	PERM MAT.	PERM GOD.	PERM RES.	COEFF. ROL.	ROL A.P.	ROL MAT.	ROL GOD.	ROL RES.
	0,00	89,2			89,21		28,17	0,00		28,17	0,00				
	COEFF. FEST.	FEST. A.P.	FEST. MAT.	FEST. GOD.	FEST. RES.	FLESS. A.P.	FLESS. MAT.	FLESS. GOD.	FLESS. RES.	B.ORE A.P.	B.ORE MAT.	B.ORE GOD.	B.ORE RES.		
MIN. CONG									SC. ANZIAN	AD PERSON					
1.392,00									19,02	19,02					
retribuzione			paga oraria ccnl		paga oraria mese		retribuzione tfr		tfr mese		tfr spettante				
1.430,06			9,40945		10,56163				0,00		4.568,57				
gg ccnl	ore ccnl	sett.	ore inps	gg inps	ore inail	gg inail	ore mese	gg irpef	gg. min.	Diff. append.					
26	165,00		147,00				147,00								
COD.	DESCRIZIONE				ORE/GG.	BASE	COMPET.	TRATTENUTE	STATISTICHE						
1	LAVORO ORDINARIO				147,00	9,72832	1.430,06								
3	DETRAZIONE ORE NON LAV.				147,00	9,72832		1.430,06							
TOTALE LORDO		IMPON. CONTR. SOC.		CONTRIB. IVS		CONTRIB. 2	CONTRIB. 3	CONTRIB. 4	CONTRIB. 5	TOTALE CONTR. SOC.					
IRPEF MESE		ded. fissa	ded. variabile	IMPONIBILE IRPEF		IRPEF LORDA		de trazioni		TOTALE TR. IRPEF					
IMP. T.S. TFR 2000 NETTO		%	IRPEF	IMP. T.S TFR 2001 NETTO	%	IRPEF NETTA		IRPEF SU RIVAL	IRPEF GIA' PAG.		TOTALE TR. IRPEF T.S.				
IMP. T.S. ARR. A.P.		%	DETR. SU ARR.	IRPEF A.P.		ADD.REGIONALE		ADD. COMUNALE	ADD: PROVINCIALE		TRATTENUTE CORPO				
											1.430,06				
RATA PRESTITO		RES. PRESTITO		TRATT. SINDACALE		COVELCO	ARR. PREC.	ARR. ATTUALE	TOTALE COMPETENZE		TOT. TRATTENUTE				
							0,38	0,38							
DETRAZIONI SPETTANTI		LAVORO DIP.		CONIUGE		FIGLI	ALTRI CARICHI		ULT. DETRAZ.	ONERI		NETTO BUSTA			
Progressivi Anni	IMPONIBILE INAIL		ONERI DEDUC.		IMPONIBILE IRPEF		DETRAZIONI	IRPEF PAGATA	GIORNI	IMP.CONTRIBUTI SOCIALI		CONTRIBUTI SOCIALI			
	1458,24														
BANCA						N. C/C BANC.			FIRMA PER RICEVUTA						
POSTE ITALIANE SPA						B076011380000070388418									
Annotazioni															

R.G. 2316/2021



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano

Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

, con l'Avv.to [REDACTED] elettivamente
domiciliata in Via [REDACTED] Milano Italia;

RICORRENTE

contro

COOPERATIVA

, con l'Avv.to

e con l'Avv.to

, elettivamente domiciliata in

;

RESISTENTE

OGGETTO: Ricorso avverso provvedimento di messa in aspettativa senza retribuzione.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.



FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data _____, la ricorrente _____ conveniva in giudizio la Cooperativa _____, premettendo di essere dipendente della convenuta dal giorno 01/10/2012, con contratto di livello C1 del CCNL delle Cooperative Sociali, in qualità di ASA presso la RSA _____, di aver ricevuto notifica, in data 9/2/2021, di un provvedimento di messa in aspettativa dal 9/2 al 30/4/2021, sulla scorta dell'asserita "violazione della migliore tutela dei collaboratori, degli ospiti e di tutti gli utenti" riconnessa alla omessa inoculazione del vaccino Anticovid-19.

Censurava la legittimità del provvedimento datoriale sotto plurimi motivi, eccependo, in particolare: a) la violazione dei protocolli in materia di lavoro, ed in particolare del protocollo 24 aprile 2020; b) la violazione della procedura pubblica di somministrazione del vaccino prevista dal decreto Min. Sal. 2 gennaio 2021; c) la violazione delle norme relative all'obbligo di ricollocamento di soggetto inidoneo alla mansione; d) la violazione della l. 145 del 28 marzo 2001; e) l'inapplicabilità degli artt. 2087 c.c. e dell'art. 279 d.lgs. n. 81/2008, per violazione dell'art. 32 Cost. e della Risoluzione n. 2361/2021 del Consiglio d'Europa; e) l'insussistenza nel merito della possibile violazione del principio di precauzione per assenza dei requisiti di necessità e proporzionalità.

Tanto dedotto ed eccepito, rassegnava le seguenti conclusioni.

voglia questo Ill.mo Tribunale, ogni contraria eccezione, istanza o domanda reietta:

- annullare il provvedimento di messa in aspettativa impugnato perché illegittimo;*
- condannare controparte alla corresponsione a favore della ricorrente degli stipendi, indennità, assegni, contributi da ella non percepiti dalla data di notifica del provvedimento impugnato alla data di effettiva ripresa del lavoro;*
- previo accertamento della sussistenza dei presupposti ex art. 96 cpc condannarsi controparte al pagamento dell'importo di euro 15.000,00 o in quella somma che verrà ritenuta equa;*
- con vittoria delle spese di causa e delle spese legali, con distrazione a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.*

Il ricorso proposto da _____ appare parzialmente fondato e meritevole di accoglimento *in parte qua*, in virtù delle motivazioni di seguito enunciate ed esposte.

Giova premettere come la ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della società resistente dal 2012, con mansioni di ASA presso la RSA _____, per l'attività di assistenza a soggetti ricoverati presso la struttura, avendo espressamente rifiutato di prestare adesione alla campagna vaccinale anti-



Covid-19 della Regione Lombardia (cfr. doc. 6 fascicolo parte resistente), implementata tra il gennaio ed il febbraio del 2021, sia stata collocata in aspettativa non retribuita dalla società in data 9/2/2021 fino al 30/4/2021, successivamente prolungata sino al 31/12/2021, termine previsto dal d.l. 44/2021, entrato in vigore nell'aprile del medesimo anno.

Il provvedimento in questa sede contestato (doc. 8 fascicolo parte resistente) risulta adottato dalla società sulla scorta del disposto normativo di cui all'art. 2087 c.c., quale misura atta a tutelare l'integrità e le migliori condizioni di salute dei collaboratori, degli ospiti e di tutti gli utenti della RSA, potendo serbare il rifiuto della vaccinazione, in momento di intensa diffusione del virus SARS-COV-19, potenziali gravi conseguenze sulla salute dei medesimi soggetti, comprese gravi complicanze di salute e decesso.

Nella lettera di collocamento in aspettativa non retribuita, datata 9/2/2021, testualmente si legge:

"Gentile Signora

*,
Come già comunicato, la cooperativa deve adottare tutte le misure per la migliore tutela dei propri collaboratori, degli ospiti e di tutti gli utenti e la vaccinazione anti-Covid-19 in capo a tutti gli operatori è requisito fondamentale per la corretta prosecuzione dell'attività.*

le nostre precedenti comunicazioni relative alla vaccinazione anti Covid-19 degli operatori della RSA sono rimaste senza alcun suo riscontro e non risulta che lei abbia aderito alla somministrazione della suddetta vaccinazione.

Allo stato, quindi, non è possibile mantenerla in servizio e, nell'ottica di maggior favore ai fini della conservazione del posto di lavoro, si rende necessario sospenderla dal servizio, in questo periodo di emergenza sanitaria, ponendola in aspettativa non retribuita, dal 9 Febbraio 2021 sino al 30 Aprile 2021.

La cooperativa si riserva di rivedere la suddetta misura in ogni momento e di adottare ogni ulteriore diversa più opportuna decisione, anche riguardo alla prosecuzione e mantenimento del rapporto lavorativo, con riferimento all' evolversi della situazione aziendale e sanitaria.

Cordiali saluti."

Il provvedimento in questa sede contestato appare, dunque, espressione di determinazione unilaterale datoriale, la cui conseguenza risulta, da un lato, l'inutilizzabilità, per il tempo di durata dell'aspettativa, della prestazione del lavoratore e, dall'altro, la correlativa sospensione dell'adempimento della controprestazione posta a carico del datore, *id est* il pagamento della retribuzione.

La difesa della Cooperativa resistente riconduce tale determinazione nell'alveo applicativo dell'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore l'adozione, nell'esercizio dell'impresa, delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.



Tale disposizione, contenente una norma di chiusura del sistema di prevenzione, è diretta a favorire la predisposizione di tutte le cautele atte a preservare la salute del lavoratore, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e salubre, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare su determinati fattori di rischio in un determinato momento storico (Trib. Livorno, sez. lav., 11 settembre 2020, n. 247).

La direttiva Ue 2020/739 del 3 giugno 2020 ha incluso il SARS-COV-19 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche negli ambienti di lavoro. Rientra quindi tra i doveri di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, dettati dal Dlgs 81/2008, anche quello di tutelare i lavoratori da agenti di rischio esterni derivanti dalla diffusione pandemica di agenti infettivi.

Secondo Trib. Modena, ord. 23 luglio 2021, n. 2467, il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza sia dei dipendenti che dei soggetti terzi che per diverse ragioni si trovano all'interno dei locali aziendali e ha quindi l'obbligo ai sensi dell'art. 2087 c.c. di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei predetti soggetti.

Laddove l'adempimento dei doveri di protezione non si limiti all'impartimento di prescrizioni di condotta (ad es. utilizzo della mascherina) o all'adeguamento dell'ambiente di lavoro (ad es. installazione di pannelli protettivi in plexiglass), ma si spinga sino al punto di sospendere unilateralmente la prestazione di un dipendente, la cui perdurante frequentazione dei locali aziendali sia ritenuta incompatibile con la specifica organizzazione del lavoro e la salubrità e sicurezza dell'ambiente lavorativo, non potrà che farsi applicazione dei principi generali che regolano la fattispecie, come precisati dalla diuturna applicazione giurisprudenziale.

Viene, in particolare, in rilievo l'istituto della sopravvenuta impossibilità della prestazione (artt. 1463 e 1464 c.c.), risultando il lavoratore in ambito socio-sanitario, che rifiuti di sottoporsi alla vaccinazione, temporaneamente inidoneo, in quanto potenziale maggior veicolo di diffusione del contagio, allo svolgimento della prestazione tipica, prevedente il contatto con soggetti fragili, potenzialmente attingibili dalle gravi o fatali conseguenze della patologia da Covid-19, sino alla sottoposizione ad un ciclo vaccinale completo o, alternativamente, alla cessazione dell'emergenza epidemiologica.

Cionondimeno, rappresentando la sospensione del lavoratore senza retribuzione l'*extrema ratio*, vi è un preciso onere del datore di lavoro di verificare l'esistenza in azienda di posizioni lavorative alternative, astrattamente assegnabili al lavoratore, atte a preservare la condizione occupazionale e retributiva, da un lato, e compatibili, dall'altro, con la tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro, in quanto non prevedenti contatti interpersonali con soggetti fragili o comportanti, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.



L'onere probatorio che grava sul datore di lavoro in caso di sospensione del rapporto per impossibilità temporanea della prestazione è, dunque, analogo a quello previsto per il caso di licenziamento per impossibilità definitiva della prestazione (i.e. impossibilità del c.d. *repechage*): in ambedue i casi il datore di lavoro è onerato di provare di non poter utilizzare il lavoratore in altra posizione di lavoro o in altre mansioni equivalenti o inferiore (Trib. Ravenna, sez. lav., 6 settembre 2017, n. 276).

L'onere di *repechage* non risulta, tuttavia, nel caso di specie adeguatamente assolto dalla Cooperativa resistente.

Il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita a carico della _____ non considera, in alcun modo, l'eventualità che la stessa potesse essere distolta dalle mansioni di operatrice ASA ed adibita a mansioni, anche inferiori, compatibili con la tutela della salubrità dell'ambiente e della sicurezza degli ospiti della struttura. Nè, del resto, tale onere può dirsi assolto alla luce delle difese della Cooperativa convenuta nella memoria di costituzione, non avendo la stessa compiutamente ed analiticamente profilato le posizioni presenti in organico, astrattamente compatibili con il ricollocamento della _____, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, evidenziandone l'impossibilità. Non può, del pari, addursi in senso contrario la determinazione della cooperativa di richiedere la vaccinazione a tutto il personale presente in RSA, compresi amministrativi, operatori di assistenza domiciliare e addetti alle pulizie ed ai servizi di cucina non potendosi, in assenza di obbligo vaccinale generalizzato, che operare una ponderata comparazione tra l'interesse alla salute, prioritariamente riferito ai soggetti fragili, e quello al lavoro.

I rilevati profili di illegittimità del provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita della lavoratrice odierna ricorrente del 9/2/2021 non risultano in alcun modo elisi alla luce dell'entrata in vigore del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021, n. 76.

Tale normativa, introduttiva delle "misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" stabilisce, nelle enunciazioni generali di principio (art. 4 comma 1) che, "al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La



vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita (comma 2).

L'iter procedimentale è disciplinato dall'art. 4 e ss. e prevede, per quanto qui di interesse, la trasmissione, da parte dei datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, dell'elenco dei propri dipendenti con qualifica ed indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti; la verifica dello stato vaccinale da parte di regioni e province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali; la segnalazione all'ATS dei nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati; l'invito di ATS a presentare documentazione comprovante l'insussistenza dei presupposti per l'assolvimento dell'obbligo vaccinale e, alla scadenza del termine, l'invito all'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino, con indicazione dei termini e modalità entro i quali adempiere.

Una volta decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, l'ATS competente accerta l'inosservanza dello stesso, dandone immediata comunicazione scritta all'interessato ed al datore di lavoro. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'ATS determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Ricevuta tale comunicazione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Appare evidente che la procedura introdotta dal d.l. 44/2001 non sia stata rispettata nei confronti della

Consta, difatti, agli atti, esclusivamente una comunicazione di ATS (all. B fascicolo cautelare parte resistente), inoltrata alla via PEC in data 14/5/2021, che ricalca l'invito all'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino, con indicazione dei termini e modalità entro i quali adempiere, di cui al comma 5 art. 4. Tale comunicazione non risulta, tuttavia, preceduta dalla concessione di termine per la produzione di documentazione giustificativa dell'esenzione vaccinale né



seguita dall'atto di accertamento, da comunicare anche al lavoratore, cui la norma sopravvenuta ricollega la sospensione di costui dal diritto di svolgere la prestazione. Non risulta, inoltre, operata la successiva valutazione, da parte del datore di lavoro, di un impiego alternativo del lavoratore, non implicante rischi di diffusione del contagio.

Ne consegue, pertanto, anche sotto tale ulteriore profilo, l'illegittimità del provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita della _____, con limitazione alla sospensione della retribuzione che, conseguentemente, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere dalla data di sospensione sino all'effettiva riammissione in servizio o all'adozione di provvedimento legittimo di sospensione della prestazione lavorativa, all'esito dell'esperimento della procedura di legge.

L'accertata illegittimità del provvedimento non può, tuttavia, in alcun modo condurre alla riammissione in servizio della _____ per lo svolgimento delle mansioni di ASA innanzi svolte, in conformità alla richiesta della difesa di parte ricorrente.

È fatto incontestato che la stessa non abbia, alla data della decisione, ancora aderito alla campagna vaccinale, incorrendo nella preclusione normativa di cui all'art. 4 comma 1 d.l. cit. che accompagna l'introduzione dell'obbligo vaccinale, per determinate categorie di lavoratori, alla previsione secondo cui "la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati".

Palesamente infondata appare, infine, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c., svolta in ricorso dalla difesa di parte ricorrente. Risulta, difatti, incompatibilità, sotto il profilo logico giuridico, tra la formulazione di tale domanda nel ricorso introduttivo ed il presupposto della resistenza in giudizio in mala fede posto che, all'atto del dispiegamento della domanda giudiziale, le modalità ed i contenuti della resistenza del convenuto non possono essere conosciuti all'attore.

La sussistenza di soccombenza reciproca, risultando la _____ parzialmente vittoriosa nel merito ma soccombente in ordine alla domanda ex art. 700 c.p.c., al reclamo cautelare ex art. 669 *terdecies* ed alla domanda ex art. 96 c.p.c., e la novità della questione esaminata, inducono a ritenere sussistenti i motivi di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del merito e della fase cautelare in corso di causa.

P.Q.M.

Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da _____ e, per l'effetto, accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita del 9/2/2021, condanna Cooperativa _____ al pagamento, in favore della ricorrente, delle retribuzioni maturate dalla data di sospensione alla data di effettiva riammissione in servizio o di



legittima sospensione della prestazione lavorativa, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;

rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta da _____ in quanto giuridicamente infondata;

dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del merito e della fase cautelare in corso di causa.

Milano, 15/9/2021

Il Giudice
Antonio Lombardi

Giudice di Pace di Frosinone, sentenza 15 – 29 luglio 2020, n. 516

Avvocato Manganiello

Svolgimento del processo

Con ricorso tempestivamente depositato e successivamente notificato il ricorrente si opponeva all'atto di cui all'oggetto, con il quale ha ricevuto la contestazione della violazione del divieto di spostarsi in conseguenza della emergenza sanitaria ai sensi del DPCM non specificato.

L'Ente opposto non si costituiva e la causa veniva decisa come da separato dispositivo, letto in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

A) SULLA ILLEGITTIMITA' DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 95 E 78 COST. E DEI CONSEGUENTI DPCM.

Con deliberazione del 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, pubblicata in G.U. Serie generale n. 26 del 1.2.2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili "ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato per sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 2) per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) ...". Se si esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione sopra citata si potrà notare che non si rinviene alcun riferimento a situazioni di "rischio sanitario" da, addirittura, "agenti virali".

Infatti, l'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 1/18 stabilisce che "gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono: ... c) emergenze di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo". Sono le calamità naturali, cioè terremoti; valanghe; alluvioni, incendi ed altri; oppure derivanti dall'attività dell'uomo, cioè sversamenti, attività umane inquinanti ed altri. Ma nulla delle fattispecie di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 1/18 è riconducibile al "rischio sanitario". A ciò è doveroso aggiungere che i nostri Padri Costituenti hanno previsto nella Costituzione della Repubblica una sola ipotesi di fattispecie attribuita al Governo di poteri normativi peculiari ed è quella prevista e regolata dall'articolo 78 e dall'articolo 87 relativa alla dichiarazione dello stato di guerra. Non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario e come visto neppure nel D.Lgs. n. 1/18. In conseguenza, la dichiarazione

adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima, perché emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Pertanto, poiché gli atti amministrativi, compresi quelli di Alta Amministrazione, come lo stato di emergenza sono soggetti al principio di legalità, la delibera del C.d.M. del 31.1.2020 è illegittima perché emessa in assenza dei relativi poteri da parte del C.d.M. in violazione degli 95 e 78 che non prevedono il potere del C.d.M. della Repubblica Italiana di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria/Da ciò consegue la illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti, come il DPCM invocato dal verbale qui opposto, con conseguente dovere del Giudice di pace, quale Giudice ordinario, di disapplicare la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria ed il DPCM attuativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.

2. Inoltre, deve ritenersi condivisibile autorevole dottrina costituzionale (S. Cassese) secondo cui la previsione di norme generali e astratte, peraltro limitative di fondamentali diritti costituzionali, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sia contraria alla Costituzione. In particolare, non appare meritevole di accoglimento la tesi di chi invoca la legittimità di tali previsioni in virtù del rinvio a tali atti amministrativi, i DPCM, da parte di decreti-legge, che avendo natura di atti aventi forza di legge equiparerebbero alla fonte legislativa i DPCM evitandone in tal guisa la loro nullità e la conseguente disapplicazione da parte del Giudice Ordinario. Ed in effetti, l'ultimo DPCM emanato il 26.4.2020, deriverebbe la sua efficacia dal Decreto-legge n. 19, del 25.3.2020, così come gli atti amministrativi della Regione Lazio. Tale tesi, peraltro, è inapplicabile al DPCM oggetto del caso qui giudicato, essendo antecedente al 26.4.2020. In ogni caso, la funzione legislativa delegata è disciplinata dall'articolo 76 Cost., il quale, nel prevedere "l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi" impedisce, anche alla legge di conversione di decreti legge la possibilità di delegare la funzione di porre norme generali astratte ad altri organi diversi dal Governo, inteso nella sua composizione collegiale, e quindi con divieto per il solo Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare legittimamente norme equiparate a quelle emanate in atti aventi forza di legge. In conclusione, solo un decreto legislativo, emanato in stretta osservanza di una legge delega, può contenere norme aventi forza di legge, ma giammai un atto amministrativo, come le Ordinanze sindacali o regionali od il DPCM, ancorché emanati sulla base di una delega concessa da un decreto-legge tempestivamente convertito in legge. Da ciò discende la illegittimità delle disposizioni del DPCM del 26.4.2020, in G.U del 27.4.2020, n. 108.

B) SULLA ILLEGITTIMITA' DEL DPCM PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 COST.

In ogni caso, in via assorbente, deve rilevarsi la indiscutibile illegittimità del DPCM del 9.3.2020, invocato dal verbale opposto, ove prevede che "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale", e del rinviato DPCM del 8.3.2020, ove stabilisce che "Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus" COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".

Tale disposizione, stabilendo un divieto generale ed assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico penalistico, l'obbligo di permanenza domiciliare è già noto e consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice di pace penale per alcuni reati. Sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l'obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale. Peraltro, la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una misura restrittiva della libertà personale ben più lievi dell'obbligo di permanenza domiciliare come ad esempio, il "prelievo ematico" (Sentenza n. 238 del 1996). Anche l'accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero è stata ritenuta misura restrittiva della libertà personale e dichiarazione d'illegittimità costituzionale della disciplina legislativa che non prevedeva il controllo del Giudice ordinario sulla misura poi introdotto dal legislatore in esecuzione della decisione della Corte costituzionale: Infatti, l'art. 13 Cost., stabilisce che le misure restrittive della personale possono essere adottate solo su motivato atto dell'autorità giudiziaria. Pertanto, neppure una legge potrebbe prevedere nel nostro ordinamento l'obbligo della permanenza domiciliare, direttamente irrogato a tutti i cittadini dal legislatore, anziché dall'autorità giudiziaria con atto motivato, senza violare il ricordato art. 13 Cost. Peraltro, nella fattispecie, poiché trattasi di DPCM, cioè di un atto amministrativo, questo Giudice non deve rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere al disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo per violazione di legge. Infine, non può neppure condividersi l'estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo, della conformità a costituzione dell'obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il DPCM sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e non della libertà personale. Infatti, come ha chiarito la Corte Costituzionale la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, l'affermato divieto di accedere ad alcune zone, circoscritte che sarebbero infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare (Corte Cost., n. 68 del 1964). In sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone allora la limitazione si configura come limitazione della libertà personale. Certamente quando il divieto di spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale, perché, nell'ordinamento giuridico italiano, l'ordine di rimanere nella propria abitazione non può essere imposto dal legislatore, ma solo dall'Autorità giudiziaria con atto motivato. Del resto, tali illegittime misure di sanità pubblica sono state recepite dal DPCM sul modello di quelle adottate in Stati non democratici, come la Cina, che hanno un ordinamento costituzionale autoritario giuridicamente incompatibile con il nostro ordinamento costituzionale, fondate"

su garanzie individuali inviolabili, ignote agli ordinamenti autoritari ed agli esperti sanitari di quei paese e del nostro, in quanto non competenti in diritto costituzionale.

In conclusione deve affermarsi la illegittimità del DPCM invocato dal verbale qui opposto per violazione dell'art. 13 Cost., con conseguente dovere del Giudice di pace, quale Giudice ordinario, di disapplicare tale DPCM ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.

La novità della controversia e la mancata costituzione dell'Ente opposto giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.


Il Giudice di pace,

visto l'art. 23 della L. 689/1981, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto opposto con compensazione delle spese.

Publicato il 09/08/2021

N. 09342/2021 REG.PROV.COLL.
N. 11506/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11506 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», art. 1 comma 1 lett. b) e comma 9 lett. s), ove non prevede

l'esenzione o le circostanze di esenzione per i minori infradodicenni come previsto dalle indicazioni internazionali OMS e Unicef”;

quanto ai primi motivi aggiunti:

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», art. 1 comma 1 lett. b) e comma 9 lett. s), ove non prevede l'esenzione o le circostanze di esenzione per i minori infradodicenni come previsto dalle indicazioni internazionali OMS e Unicef;
- dell'intero DPCM quale atto direttamente lesivo dei ricorrenti;
- di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, quali atti presupposti.

quanto ai secondi motivi aggiunti:

del DPCM 2 marzo 2021.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero della Salute, il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza del giorno 14 luglio 2021, i difensori delle parti, in collegamento da remoto, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 29 dicembre 2020 i ricorrenti, in proprio e quali esercenti la potestà parentale [redacted] hanno impugnato, unitamente ad una serie di atti presupposti ed esecutivi, il DPCM del 3 dicembre 2020 e, in particolare l'art. 1, comma 1, lett. b) e comma 9 lett. s), ove non prevede l'esenzione o le circostanze di esenzione per i minori infradodicesenni come previsto dalle indicazioni internazionali OMS e Unicef.

Espongono che [redacted] minore frequenta la scuola dell'obbligo, [redacted]

[redacted] ed è [redacted] ad usare la mascherina ininterrottamente a scuola senza eccezioni, con l'aggravante che il DPI viene imposto anche durante le ore di educazione fisica senza alcuna eccezione: tale imposizione discende dall'art. 1 comma 1 lett. b) e comma 9 lett. s) del DPCM del 3 novembre 2020 che è stata esattamente replicata nel successivo DPCM del 3 dicembre 2020, oggetto di impugnazione.

Sostengono che il DPCM in parola sia meritevole di annullamento non solo perché atto amministrativo viziato da eccesso di potere e violazione di legge, ma perché atto abnorme, che incide sui diritti inviolabili della persona in totale carenza di potere.

Aggiungono che tale provvedimento statuisce un obbligo uguale per tutte le regioni, a prescindere dal colore loro attribuito e dalla gravità della situazione epidemiologica locale.

Anzi, dal contenuto del decreto legge n. 158 del 2 dicembre 2020 emerge una disposizione di copertura, stabilita dal Governo, all'art. 1 comma 3, che sembrerebbe avvalorare l'assenza totale di valutazioni connesse alla gravità epidemiologica, laddove il Governo afferma: "3. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1,

comma 2, dello stesso decreto-legge”.

Ritengono che tale previsione, che svincola i poteri emergenziali quasi assoluti del Governo, autoassegnati, senza alcuna tassatività delle ipotesi e indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, sarebbe palesemente incostituzionale per violazione dell'art. 76 e 77 della Costituzione, quindi sollecitano la rimessione della questione alla Corte costituzionale. Analoga censura svolgono avverso il D.L. 172 del 2020, art. 1.

Nello specifico i ricorrenti espongono che il DPCM impugnato richiama il verbale n. 133 del Comitato tecnico-scientifico, relativo alla seduta del 3 dicembre 2020 e lamenta che tale organo non avrebbe effettuato alcuna valutazione della effettiva situazione epidemiologica locale e regionale.

Inoltre, quanto all'imposizione dell'obbligo di uso della mascherina per gli infradodicesenni, anche con il distanziamento ed in situazioni di staticità, il DPCM 3 dicembre 2020, come il precedente del 3 novembre 2020, si porrebbe in contrasto con le indicazioni internazionali OMS e Unicef, nonché con il parere del CTS del 10 agosto 2020, di cui al verbale n. 100, rubricato utilizzo delle mascherine, che ammetteva invece eccezioni. Né il successivo parere del CTS in data 8 novembre 2020, di cui al verbale n. 124 spiegherebbe perché il CTS stesso si discosti dall'obbligo internazionale di valutare in modo differenziato le situazioni dei minori infradodicesenni da quelle riguardanti gli adulti.

Quindi l'impugnata disposizione del DPCM sarebbe illogica, priva di motivazione, tecnicamente implausibile, dato che OMS e UNICEF chiedono espressamente di valutare in modo differenziato l'obbligo per i minori infradodicesenni rispetto a quello riguardante gli adulti.

Denunciano, inoltre, che il DPCM impugnato difetterebbe di trasparenza e sarebbe affetto da difetto di motivazione dal momento che l'Amministrazione non ha posto a disposizione tutta la documentazione necessaria a comprendere la *ratio* logica dei provvedimenti restrittivi adottati, segnatamente tutti i verbali del Comitato Tecnico

Scientifico, da cui si evinca con chiarezza il percorso logico/scientifico che ha portato a tale soluzione indifferenziata per i minori infradodicenni.

Lamentano l'assenza di qualsiasi indicazione in merito a quale bilanciamento di valori costituzionalmente garantiti sia stato effettuato nel DPCM, bilanciamento imprescindibile laddove si voglia sacrificare, come nel caso di specie, diritti costituzionalmente garantiti.

Quindi chiedono l'annullamento del DPCM impugnato con espressa riserva di ogni azione risarcitoria dei danni subiti dai provvedimenti illegittimi.

Con decreto presidenziale n. 7964 del 31 dicembre 2020 è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche.

Con motivi aggiunti notificati il 19 gennaio 2021 i ricorrenti hanno, poi, impugnato il DPCM del 14 gennaio 2021 il quale reitera le misure restrittive inerenti l'uso della mascherina incondizionato per gli infradodicenni.

Lamentano che anche alla base del nuovo DPCM non vi sia stata alcuna considerazione delle indicazioni dell'OMS e dello stesso CTS sicchè anche il DPCM del 14 gennaio 2021 sarebbe affetto dai medesimi vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione denunciati con il ricorso introduttivo.

Con decreto cautelare n. 384 del 21 gennaio 2021 è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche.

L'amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al gravame con memoria del 22 gennaio 2021 affermando la legittimità del DPCM 3 dicembre 2020 in base ai principi di precauzione, proporzionalità e adeguatezza in funzione del contesto epidemiologico in atto nonché soffermandosi sul tema della legittimità costituzionale della normativa emergenziale emanata per contenere i rischi derivanti dalla diffusione del contagio da Covid-19.

Quanto alla tematica specifica dell'uso delle mascherine in ambito scolastico la difesa erariale richiama la nota del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione del 29 dicembre 2020, la quale avrebbe escluso che l'utilizzo delle mascherine durante l'orario scolastico possa comportare pregiudizi alla salute

fisica e psichica dei minori di età compresa tra 6 e 11 anni, quindi ne ripercorre i contenuti.

In ogni caso la difesa statale sostiene l'insindacabilità delle valutazioni tecnico-scientifiche dell'Amministrazione di cui non sia provato l'errore manifesto e che si mantengano nell'ambito dell'opinabilità all'interno della comunità scientifica in quanto, vertendosi in ambito di discrezionalità tecnica, il sindacato giurisdizionale andrebbe limitato al vaglio di ragionevolezza "estrinseca" e di assenza di palese illogicità della motivazione dei provvedimenti adottati sulla base dei pareri degli organi (come il C.T.S.) a ciò istituzionalmente preposti: vizi che non sussisterebbero nel caso in esame, specie tenuto conto del contesto di emergenza come quello attuale che non ha precedenti nella storia recente.

La parte ricorrente, con memoria del 28 gennaio 2021, nel prendere atto del contenuto del decreto cautelare di accoglimento, n. 304 del 26 gennaio 2021 del Presidente della Sez. III del Consiglio di Stato, ha brevemente replicato alle avverse argomentazioni insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Con ordinanza n. 873 del 13 febbraio 2021 l'istanza cautelare è stata accolta mediante un *remand*

all'amministrazione perché rivalutasse la prescrizione in rassegna, riguardante l'obbligo per i minori di età compresa fra i 6 e gli 11 anni di indossare la mascherina in ambito scolastico in occasione della riedizione del potere, in vista della scadenza del DPCM del 14 gennaio 2021.

Con motivi aggiunti notificati il 5 marzo 2021 i ricorrenti hanno impugnato il DPCM del 2 marzo 2021 laddove agli artt. 1 e 21 non prevede e non motiva sulla mancata esenzione o le circostanze di esenzione per i minori infradodicesenni come previsto dalle indicazioni internazionali OMS e Unicef.

Sostengono che il nuovo DPCM sarebbe affetto dagli stessi vizi già denunciati, aggravati dal fatto che l'amministrazione non avrebbe adempiuto al *remand* disposto dal T.A.R. non avendo né disposto l'esonero dall'uso delle mascherine per

i bambini infradodicenni né motivato le ragioni poste alla base di tale decisione.

Con decreto n. 1438 del 5 marzo 2021 è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche.

L'amministrazione si è difesa con memoria anche sul nuovo gravame.

Con ordinanza n. 2242 del 15 aprile 2021 l'istanza cautelare è stata respinta anche dal Collegio atteso che l'efficacia del DPCM impugnato era formalmente spirata sebbene alcune disposizioni, tra cui quella oggetto di doglianza, continuassero ad applicarsi in forza del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 (art. 1, comma 1) che a tale atto espressamente rinvia, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso decreto legge.


In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato memorie conclusive.

La difesa erariale ha eccepito, *inter alia*, l'improcedibilità dei gravami avendo i DPCM impugnati ormai perso efficacia.

All'udienza del 14 luglio 2021, sentiti i difensori presenti in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente il Collegio deve rilevare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento di tutti gli atti impugnati, che hanno cessato di produrre i loro effetti.

Cionondimeno, essendo stata formulata riserva di azione risarcitoria, sebbene in modo generico, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., ai fini del vaglio di legittimità dei suddetti atti, deve essere innanzitutto delimitato l'interesse azionato dalla parte ricorrente, sfrondandolo da tutte le doglianze che sono ultronee rispetto al *thema decidendum*.

3. In estrema sintesi i ricorrenti, in qualità di genitori di  minorene che frequenta la scuola primaria, lamentano che l'imposizione dell'obbligo per i bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, di indossare la mascherina per tutto il tempo delle lezioni "in presenza", sia immotivata e sia viziata da difetto di istruttoria in quanto adottata in contrasto con le indicazioni fornite dal Comitato tecnico Scientifico e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, senza fornire alcun

supporto a sostegno di tale determinazione.

Lamentano che non sia stata adottata alcuna misura al fine di garantire che un minore, pur privo di patologie conclamate, possa essere esonerato dall'uso della mascherina in classe ove risenta di cali di ossigenazione o di altri disturbi o difficoltà.

Lamentano, inoltre, che la suddetta imposizione sia sproporzionata e irragionevole laddove gli istituti scolastici siano in grado di garantire il distanziamento fra i banchi. Censurano, infine, l'imposizione indiscriminata su tutto il territorio nazionale dell'uso della mascherina in parola, senza alcuna distinzione in base alla situazione epidemiologica delle singole realtà locali.

4. Sul punto il Collegio, per brevità, richiama e fa espresso rinvio alle considerazioni svolte nella sentenza n. 2102 del 19 febbraio 2021 su analoghe questioni, in cui è stata rilevata l'illegittimità del DPCM del 3 novembre 2020 per sostanziale difetto di istruttoria, per irragionevolezza e per contrasto con le indicazioni del CTS, dalle quali l'amministrazione si è discostata senza tuttavia motivare alcunchè sulle ragioni del diverso opinamento e senza addurre o richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS.

Si tratta di vizi ravvisabili anche nei successivi DPCM del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021, la cui base istruttoria è rimasta sostanzialmente immodificata.

Quanto al DPCM del 2 marzo 2021 la Sezione ha già ripetutamente evidenziato l'effetto di formale legificazione delle misure in contestazione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 28 maggio 2021, n. 6307) e, dunque, la loro non sindacabilità trattandosi di atti non amministrativi.

5. Le spese del giudizio in ragione della novità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e i due atti di motivi aggiunti;
- ai soli fini risarcitori, dichiara l'illegittimità del DPCM del 3 dicembre 2020 e del DPCM del 14 gennaio 2021, nei limiti di cui in motivazione;
- compensa le spese del giudizio fra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei minori e dei rispettivi soggetti esercenti la potestà genitoriale, citati nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l'art. 25 D.L. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

Roberta Ravasio, Consigliere

L'ESTENSORE

Laura Marzano

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

SENTENZA N. **54/2021**

del **27/01/2021**

N. 2995/2020 RGNR

N. 2527/2020 R. GIP

Data di deposito 27/01/2021 motivazione contestuale

IRREVOCABILE il _____

Comunicata ex art. 28 disp. reg. il _____

N. _____ Camp. Penale

Redatta scheda il _____

Estratto esecutivo il _____

Comunicata ex art. 27 disp. reg. il _____

Comunicata al PG il _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione GIP-GUP

Il giudice, dott. Dario De Luca, provvedendo in Camera di Consiglio sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna avanzata, come in atti, dal Pubblico Ministero, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

C. D. e G. M., generalizzato/a/i, difeso/a/i. e imputato/a/i, come da *allegata* copia della *richiesta di emissione di decreto penale di condanna*, del delitto di cui all'art 483 CP,

[a) del reato p. e p. dall'art 483 C.P., perché, compilando atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori dell'abitazione in contrasto con l'obbligo imposto dal DCPM 08.03.2020, attestavano falsamente ai Carabinieri di Correggio: G. M. di essere andata a sottoporsi ad esami clinici; C. D. di averla accompagnata.
In Correggio il 13.03.2020]

MOTIVAZIONE

Procedendo penalmente contro ciascun imputato per il reato in rubrica rispettivamente ascritto, il PM richiede l'emissione di decreto penale di condanna alla pena determinata nella misura di cui in atti.

Ritiene il GIP che la richiesta di emissione di decreto di condanna non possa essere accolta e che debba trovare luogo una sentenza di proscioglimento, ex art. 129 CPP, per effetto delle brevi considerazioni che seguono.

Infatti:

- premesso che viene contestato a ciascun imputato il delitto di cui all'art. 483 CP «...perché, compilando atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori dell'abitazione in contrasto con l'obbligo imposto dal DCPM 08.03.2020, attestavano falsamente ai Carabinieri di Correggio: G. R. di essere andata a sottoporsi ad esami clinici; C. D. di averla accompagnata...», avendo il personale in forza al Comando Carabinieri di Correggio accertato che la donna quel giorno non aveva fatto alcun accesso presso l'Ospedale di Correggio;
- evidenziato che la violazione contestata trova quale suo presupposto - al fine di giustificare il proprio allontanamento dall'abitazione - l'obbligo di compilare l'autocertificazione imposto in via generale per effetto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) citato nell'autocertificazione stessa;

- in via assorbente, deve rilevarsi la indiscutibile illegittimità del DPCM del 8.3.2020, evocato nell'autocertificazione sottoscritta da ciascun imputato - come pure di tutti quelli successivamente emanati dal Capo del Governo, ove prevede che "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale", e del rinviato DPCM del 8.3.2020, ove stabilisce che "Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
- 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus" COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:
 - a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".
- Tale disposizione, stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, l'obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all'esito del giudizio (ovvero, in via cautelare, in una misura di custodia cautelare disposta dal Giudice, nella ricorrenza dei rigidi presupposti di legge, all'esito di un procedimento disciplinato normativamente), in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa. Sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l'obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale. Peraltro, la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una restrizione della libertà personale delle situazioni ben più lievi dell'obbligo di permanenza domiciliare come, ad esempio, il "prelievo ematico" (Sentenza n. 238 del 1996) ovvero l'obbligo di presentazione presso l'Autorità di PG in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni sportive, in caso di applicazione del DASPO, tanto da richiedere una convalida del Giudice in termini ristrettissimi. Anche l'accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero è stata ritenuta misura restrittiva della libertà personale, con conseguente dichiarazione d'illegittimità costituzionale della disciplina legislativa che non prevedeva il controllo del Giudice ordinario sulla misura, controllo poi introdotto dal legislatore in esecuzione della decisione della Corte Costituzionale; la disciplina sul trattamento sanitario obbligatorio, ugualmente, poiché impattante sulla libertà personale, prevede un controllo tempestivo del Giudice in merito alla sussistenza dei presupposti applicativi previsti tassativamente dalla legge: infatti, l'art. 13 Cost. stabilisce che le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su «...atto motivato dall'authority giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge»; primo corollario di tale principio costituzionale, dunque, è che un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge; secondo corollario del medesimo principio costituzionale è quello secondo il quale neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l'obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini, posto che l'art. 13 Cost. postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto, in osservanza del dettato di cui al richiamato art. 13 Cost.
- Peraltro, nella fattispecie, poiché trattasi di DPCM, cioè di un atto amministrativo, il Giudice ordinario non deve rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo per violazione di legge (Costituzionale),
- Infine, non può neppure condividersi l'estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo, della conformità a Costituzione dell'obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il DPCM sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e non della libertà personale. Infatti, come ha chiarito la Corte Costituzionale la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi,

come ad esempio, l'affermato divieto di accedere ad alcune zone, circoscritte che sarebbero infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare (Corte Cost., n. 68 del 1964). In sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone allora la limitazione si configura come vera e propria limitazione della libertà personale. Certamente quando il divieto di spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale.

- In conclusione, deve affermarsi la illegittimità del DPCM indicato per violazione dell'art. 13 Cost., con conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale DPCM ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.
- Poiché, proprio in forza di tale decreto, ciascun imputato è stato "costretto" a sottoscrivere un'autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima, deriva dalla disapplicazione di tale norma che la condotta di falso, materialmente comprovata come in atti, non sia tuttavia punibile giacché nella specie le esposte circostanze escludono l'antigiuridicità in concreto della condotta e, comunque, perché la condotta concreta, previa la doverosa disapplicazione della norma che imponeva illegittimamente l'autocertificazione, integra un falso inutile, configurabile quando la falsità incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione da emettere in relazione alla situazione giuridica che viene in questione: al riguardo, è ampiamente condivisibile l'interpretazione giurisprudenziale, anche di legittimità, secondo la quale *"Non integra il reato di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale l'allegazione alla domanda di rinnovo di un provvedimento concessorio di un falso documento che non abbia spiegato alcun effetto, in quanto privo di valenza probatoria, sull'esito della procedura amministrativa attivata. (Fattispecie relativa a rinnovo di una concessione mineraria)"* [Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 11952 del 22/01/2010 (dep. 26/03/2010) Rv. 246548 - 01]: siccome, nella specie, è costituzionalmente illegittima, e va dunque disapplicata, la norma giuridica contenuta nel DPCM che imponeva la compilazione e sottoscrizione della autocertificazione, il falso ideologico contenuto in tale atto è, necessariamente, innocuo; dunque, la richiesta di decreto penale non può trovare accoglimento.

Alla luce di tutto quanto sin qui detto, deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento, nei confronti di ciascun imputato, perché il fatto non costituisce reato,

P.Q.M.

Visto Part. 129, 530, nonché 459 III CPP,

dichiara non luogo a procedere nei confronti di **C. D.** e **G. M.** in ordine al reato loro rispettivamente ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Reggio Emilia, 27.01.2021

Il Giudice
dott. Dario De Luca

Il Cancelliere

Massima:

Non è configurabile il delitto di cui all'art. 483 c.p. nei confronti chi abbia dichiarato falsamente di trovarsi in una delle condizioni che consentivano gli spostamenti anche all'interno del Comune di residenza in base al DPCM 8.3.2020, in quanto la norma di cui all'art. 1 del predetto DPCM deve ritenersi contrastante con il principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all'art. 13 Cost. in forza del quale le limitazioni alla libertà personale possono avvenire solo in base ad atto motivato della Autorità giudiziaria (e non già in base ad una atto amministrativo) e "nei casi e nei modi previsti dalla legge" e dunque con provvedimento di natura singolare, essendo invece precluse limitazioni generalizzate e assolute della libertà personale come sarebbe l'obbligo della

permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini; da questo punto di vista il divieto di ogni spostamento dalla abitazione, salvo in determinati casi consentiti, si risolverebbe non già in una mera limitazione della libertà di circolazione di cui all'art. 16 Cost., ma in una conculcazione – preclusa alla Autorità Amministrativa, financo al Presidente del Consiglio dei Ministri – dell'inviolabile diritto di libertà personale; conseguentemente, disapplicata in parte qua la norma secondaria contrastante con il dettato costituzionale, la falsa rappresentazione delle condizioni di liceità del comportamento comunque consentito risulta priva di rilevanza offensiva, siccome riconducibile alla categoria del "falso inutile".

(Il GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia ha di conseguenza pronunciato sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto, rigettando la richiesta di decreto penale di condanna formulata in relazione al predetto reato dal PM).

TRIBUNALE DI PISA

Sentenza 17 marzo 2021, n. 419

Il Tribunale di Pisa

In composizione monocratica

Nella persona di: dott.ssa Lina Manuali

Alla pubblica udienza del 17 Marzo 2021

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

...

Conclusioni delle parti

Il Pubblico Ministero chiede, per il reato di cui capo b) d'imputazione l'assoluzione di entrambi gli imputati perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato con trasmissione degli atti al Prefetto per la comminazione della sanzione amministrativa per il capo a) la condanna dell'Imputato Sa alla pena di mesi 6 di reclusione;

Il Difensore di fiducia chiede per entrambi gli imputati l'assoluzione con formula di giustizia per il reato di cui al capo b) d'imputazione per l'imputato ____ l'assoluzione dal reato di cui al capo a) d'imputazione perché il fatto non sussiste

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del PM del 22/07/2020 ... e ...venivano citati a giudizio per rispondere, il primo, al capo a) d'imputazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ed entrambi al capo b) d'imputazione del reato di cui all'art. 650 c.p., secondo l'imputazione meglio descritta in epigrafe. All'udienza del 11.01.2021, verificata la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata l'assenza di entrambi gli imputati ed il processo veniva rinviato all'udienza del 17.03.2021 per esame dei testimoni.

All'udienza dibattimentale del 17.03.2021 si procedeva all'escussione del teste, Brig. ... all'esito della quale veniva dichiarata chiusa

l'istruttoria e le parti discutevano e concludevano come in epigrafe ed il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A carico di Sa è ascritto al capo a) d'imputazione il delitto di cui all'art. 337 c.p, perché, per opporsi al controllo posto in essere nei suoi confronti dai militari in servizio presso la Stazione CC di Cascina, usava violenza e minaccia nei confronti degli stessi, e precisamente, mentre l'imputato si trovava alla guida dello scooter tg ..., non rispettava l'intimazione dell'alt e si dava alla fuga strusciando violentemente la fiancata dell'autovettura di servizio dei carabinieri, che rimaneva gravemente danneggiata.

Gli atti e le risultanze istruttorie acquisiti nel corso del dibattimento permettono di ritenere pienamente integrato il reato contestato al Sadik a capo a) d'imputazione.

Dalla deposizione testimoniale resa dal Brig. ... è emerso che, il giorno 19.03.2020, durante il turno di servizio antirapina - svolto in abiti civili e con autovettura civetta, munita di targa di copertura - la pattuglia composta dal Brig. ... e dal Car. ..., nel percorrere la via Tosco Romagnola del Comune di Cascina notava due individui a bordo di uno scooter all'altezza di Via Bacci, una traversa di Via Tosco Romagnola.

Poichè all'epoca vigeva il divieto di circolazione per emergenza Covid, i militari decidevano di sottoporre a controllo i due soggetti in questione e, pertanto, gli operanti di PG tornavano indietro e fermavano la propria autovettura davanti lo scooter e, qualificandosi come Carabinieri, intimavano l'alt anche con l'uso della paletta di ordinanza.

A seguito di ciò, il passeggero scendeva dallo scooter, mentre il conducente ripartiva andando addosso allo sportello della macchina dei militari che, nel frattempo, il Brig. ... stava aprendo per bloccare la via di fuga, rappresentata dallo spazio esistente tra la vettura medesima ed un fioriera del marciapiede, ove gli imputati erano stati fermati.

In tal modo, il conducente riusciva a dileguarsi.

Il passeggero veniva affidato ad una pattuglia normale di servizio, per essere condotto presso gli uffici ed identificato mediante permesso di soggiorno ..., mentre il Brig. ... ed il Car. ... mettevano alla ricerca del fuggitivo.

Nel corso delle ricerche, gli operanti di PG rinvenivano lo scooter abbandonato sulla via Nazario Sauro, a circa un km di distanza dal punto ove era avvenuta la fuga.

Dalla targa si era risaliti al proprietario, che risultava essere un marocchino residente a Calcinaia, il quale riferiva ai carabinieri, recatisi presso la sua abitazione, di aver venduto lo scooter per poche centinaia di euro in forma privata e, dunque, senza alcun passaggio di proprietà.

Con la collaborazione del marocchino, che contattava telefonicamente l'acquirente, i carabinieri riuscivano ad incontrare quest'ultimo e constatavano che si trattava del soggetto che si era dato alla fuga durante il controllo.

Il Brig. ..., in sede di deposizione testimoniale, riferiva, infatti, di aver visto in faccia il conducente dello scooter e i tratti somatici e l'abbigliamento del fuggitivo corrispondevano a quelli della persona che, poi, si era recato sul luogo dell'appuntamento, stabilito a Calcinaia a breve distanza dall'abitazione dell'effettivo proprietario dello scooter.

Il soggetto veniva, pertanto, condotto presso la stazione dei Carabinieri Cascina e, tramite fotosegnalamento con il codice CUI, veniva identificato in S.

I fatti come sopra descritti integrano a pieno titolo il reato di resistenza a pubblico ufficiale, essendo evidente come l'imputato si sia opposto con violenza (spintonando con lo scooter lo sportello dell'autovettura da dove il militare stava scendendo, costringendolo a far forza con le braccia per non essere schiacciato) allo scopo di impedire il compimento di operazioni di controllo per poi darsi alla fuga, nella consapevolezza di trovarsi di fronte a due pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni.

E' noto come per la configurabilità del delitto di cui all'art. 337 c.p. sia sufficiente l'uso di una violenza (o minaccia) per opporsi al compimento da parte del pubblico ufficiale di un atto del suo ufficio indipendentemente dall'effetto positivo o meno di tale azione e dal concreto verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento di uno degli atti predetti.

La condotta tipica del delitto de quo si attegga in atti di violenza e/o minaccia che sia tale da impedire al soggetto passivo il compimento dell'atto che sta eseguendo; è necessario per la configurabilità dell'elemento oggettivo del reato che la condotta costituisca un impedimento concreto per l'esercizio del pubblico ufficio.

Perché si integri l'elemento materiale del delitto di resistenza ex art. 337 c.p. è sufficiente la c.d. "violenza impropria", che può essere esercitata non solo sul soggetto passivo, ma anche sulle cose, consistendo in ogni comportamento teso ad impedire o ad ostacolare l'esplicazione in concreto della pubblica funzione.

La violenza deve, cioè, consistere in un'attività tendente ad impedire al pubblico ufficiale il compimento di un atto di ufficio, così che non è imprescindibile che essa sia rivolta contro la persona, in quanto anche la violenza esercitata sulle cose può integrare l'elemento materiale del reato, quando costituisca una ribellione al pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e sia idonea a raggiungere lo scopo di impedirne od ostacolarne l'attività.

Si richiede, in ogni caso, una volontaria aggressione dei beni per operare un diretto condizionamento dell'azione degli agenti (Cfr. Cass. pen. Sez. VI, Sent.10-02-2015, n. 6069)

Nel caso di specie quindi sussistono gli estremi oggettivi del reato, poiché è provata l'azione violenta posta in essere dal prevenuto il quale, al fine di guadagnarsi la via di fuga, urtava volontariamente lo scooter contro lo sportello, nel frangente aperto dal Brig. ... nell'atto di scendere dalla vettura, ed opporsi, in tal modo all'attività propria del servizio degli inquirenti impegnati, ovverosia il controllo della propria identità.

Quanto, all'elemento soggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, esso si concreta nella coscienza e volontà dell'agente di usare violenza o minaccia per opporsi al soggetto tutelato mentre si appresta o sta compiendo, ovvero si sta adoperando per compiere, il proprio atto d'ufficio o di servizio.

Elemento che si riconosce sussistente nel caso di specie, in quanto, a seguito della qualificazione quali carabinieri da parte dei militari e l'intimazione dell'alt anche con l'uso della paletta di ordinanza, il ... era ben cosciente di trovarsi di fronte a due pubblici ufficiali ed usava loro violenza, nella consapevolezza e con la volontarietà di sottrarsi al controllo ed al precipuo fine di opporsi al compimento dell'atto del pubblico ufficiale.

In considerazione del comportamento collaborativo alla fine tenuto dall'imputato, il quale si determinava ad incontrare i militari, una volta contattato telefonicamente dall'effettivo proprietario dello scooter, si ritengono concedili le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cp.

Ai fini della determinazione della pena, in considerazione di tutti i parametri enunciati dall'art. 133 c.p. ed in particolare avuto riguardo alla personalità del prevenuto, che al momento del fatto non era gravato di alcuna condanna, si stima equa la pena di mesi 4 di reclusione (pena base mesi 6 di reclusione ridotta di 1/3 per le attenuanti generiche a mesi 4 di reclusione)

Il riconoscimento della penale responsabilità per il capo a) d'imputazione comporta la condanna dell'imputato ..., ai sensi dell'art. 535 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

Può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, in considerazione dell'efficacia deterrente della presente condanna e della circostanza che il prevenuto non risulta gravato da precedenti condanne ed è possibile pervenire ad un giudizio prognostico a che lo stesso si astenga in futuro dal commettere reati.

Inoltre al capo b) d'imputazione è ascritto a ... ed a ..., ai sensi dell'art. 650 cp, la violazione dell'ordine imposto con DPCM dell'8/03/2020 per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, di non uscire se non per ragioni di lavoro, salute o necessità.

Orbene, in merito al reato contestato agli odierni imputati si ritengono sussistenti i presupposti per la pronuncia di assoluzione nella formula più ampia e favorevole al reo, perché il fatto non sussiste e non nella formula richiesta dal PM perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti al Prefetto, in quanto non si reputa il DPCM 08.03.2020 costituente provvedimento legalmente dato dall'Autorità, come per contro richiesto dall'art. 650 cp.

Si rileva che a causa della epidemia da COVID-19, sono state emanate disposizioni che hanno comportato la compressione di alcune libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale, come previsti dagli artt. 13 e seguenti della stessa.

Si tratta di libertà che concernono i diritti fondamentali dell'uomo e costituiscono il "nucleo duro" della Costituzione stessa, tanto che, secondo la dottrina maggioritaria (Cfr. C. Mortati, in "Una e indivisibile", Milano, Giuffrè 2007, p. 216; G. Azzariti, in Revisione Costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della Costituzione, in Nomos, Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale, n. 1-2016, p. 3.) non sono revisionabili nemmeno con il procedimento di cui all'art. 138 Cost. Revisione della Costituzione.

Vero è che a base della normativa costituzionale che ci occupa è la tutela di un altrettanto diritto fondamentale, cioè il diritto alla salute dell'individuo, nonché interesse della collettività, come da art. 32 Cost. "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (...), e che nella situazione venutasi a creare con la diffusione del virus denominato COVID19, si è ravvisata la necessità di contemperare la tutela dei diritti fondamentali del singolo individuo con quella della salute pubblica, tuttavia non sono affatto irrilevanti le modalità, il contenuto e da chi tale ultimo diritto viene tutelato.

Si tratta, dunque, di verificare se la compressione dei diritti fondamentali dell'individuo a favore di quello della salute pubblica sia avvenuta nel rispetto dei crismi stabiliti dalla Costituzione e se, dunque, tale compressione si fonda o meno su provvedimenti ed atti aventi forza di legge.

Non v'è dubbio che diritti fondamentali degli individui sono risultati compressi a seguito di Delibere del Consiglio dei Ministri e Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), atti questi aventi natura amministrativa e non normativa.

Pertanto, corre l'obbligo di verificare l'idoneità dei DPCM emessi a comprimere i diritti fondamentali che hanno riguardato, a fronte della delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, dichiarativa dello stato di emergenza sanitaria, quale atto non avente forza di

legge.

Sul tema diversi Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale hanno espresso pareri negativi, evidenziando l'incostituzionalità dei DPCM, per altro affermata anche da giurisprudenza di merito, in quanto solo un atto avente forza di legge e non un atto amministrativo, come è il DPCM, può porre limitazioni a diritti e libertà costituzionalmente garantiti.

Ciò premesso, si deve, anzitutto, rilevare che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - emessa in forza del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera c), e l'articolo 24, comma 1 - veniva dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale "in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"

Tale delibera si configura quale provvedimento non avente forza di legge, come è dato evincere dall'art. 3 — Norme in materia di controllo della Corte dei conti - della legge n. 201/1994, in forza del quale "1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

- a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
- b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
- c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie"

Pertanto, si deve verificare se tale delibera sia stata emanata effettivamente sulla base di sussistenti presupposti normativi.

Orbene, pur non essendovi dubbio alcuno che, in forza sia dell'art. 5 , comma 1 legge n. 225/1992, così come novellato dal D.L. n. 5912012, e sia dell'art. 5 D.Lgs n. 1/2018, il Consiglio dei Ministri detiene il potere di ordinanza in materia di protezione civile, tuttavia, lo stesso D. Lgs n. 1/2018 Codice della protezione civile all'art. 7 - Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992) individua le tipologie degli eventi emergenziali, fra le quali rientrano, lett.c), le: "emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24"

A sua volta, l'art. 24 disciplina la procedura di dichiarazione dello stato di emergenza:"[...] 1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25"

E, l'art. 25 disciplina le ordinanze quali provvedimenti tesi a coordinare l'attuazione degli interventi necessari e da effettuare, che possono prevedere misure "in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea", e, "ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate".

Le richiamate disposizioni, pertanto, nulla hanno a che vedere con situazioni di "rischio sanitario", qual è quello derivato dal COVID-19 (certamente evento calamitoso), riguardando altri e diversi eventi di pericolo: "eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo", recita l'art. 7 sopra citato. Anche nella stessa Carta Costituzionale non è riscontrabile alcuna disposizione che conferisca poteri particolari al Governo, tranne che venga deliberato dalle Camere lo stato di guerra, nel qual caso (le Camere) "conferiscono al Governo i poteri speciali" (art. 78 Cost.).

Manca, perciò, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell'art. 78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.

In conclusione, la delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.19.

Peraltro, giova rilevare come il D.L. n. 61/2020 conferisca al Presidente del Consiglio ampi poteri e con delega generica, come è dato evincere da semplice lettura dell'art. 2 "ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica", come tale non rientrante nella previsione dell'art. 78 Cost.

In altri termini, viene delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di attuare misure restrittive, molto ampio e senza indicazione di alcun limite, nemmeno temporale, con compressione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali la libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.), il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.), il diritto alla scuola (art. 34 Cost.), il diritto alla libertà di impresa (art. 41 Cost.), e tutto ciò non con legge ordinaria, ma con un decreto del Presidente del Consiglio, che risulta inficiato da illegittimità per diversi motivi, tra cui:

- a) mancanza di fissazione di un effettivo termine di efficacia;
- b) elencazione meramente esemplificativa delle misure di gestione dell'emergenza adottabili dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- c) omessa disciplina dei relativi poteri.

Anche se è stato notevolmente modificato e quasi interamente abrogato dal D.L. n. 19/2020 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), tuttavia i

provvedimenti nel frattempo emanati, tra cui appunto i DPCM, in base a tale decreto, sono affetti da invalidità derivata.

Consegue, quindi, anche la illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti.

Oltre a ciò, in via assorbente, si deve rilevare, a parere di questo giudice e non solo, come da argomentazioni di eminenti costituzionalisti e ex presidenti della Corte Costituzionale (Cassese, Baldassarre, Marini, Cartabia, Onida, Maddalena), oltre che da decisioni di giudici di merito (Frosinone, Roma, Reggio Emilia), anche la indiscutibile illegittimità del DPCM del 8/3/2020 (come pure di quelli successivi emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri), ove viene stabilito all'art. 1 che, Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;" e ove, all'art. 4, rubricato Monitoraggio delle misure, il mancato rispetto degli obblighi di cui al DPCM de quo viene punito ai sensi dell'art. 650 cp.

Disposizione poi estesa a tutto il territorio nazionale per effetto del D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

Pertanto, con tale provvedimento, avente per altro natura meramente amministrativa, si è stabilito un divieto generale e assoluto di spostamento, salvo alcune eccezioni, divieto che si configura, perciò, in un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare e come tale limitativo del diritto di libertà.

Orbene, le varie disposizioni contenute nel provvedimento di cui sopra si pongono in netto contrasto con diversi articoli della Costituzione: art 13 (libertà personale), 16 (libertà di circolazione e soggiorno), 17 (libertà di riunione), 18 (libertà di riunione e associazione), art. 19 (libertà di religione), 76 (delegazione legislativa) e 77 (decreto legge e potere di ordinanza).

Per la nostra costituzione uno dei diritti fondamentali, il più importante, è costituito dalla libertà personale.

Infatti, dopo l'art. 3, che sancisce la pari dignità sociale di tutti i cittadini, la Carta Costituzionale indica una serie di diritti inviolabili, fra i quali pone al primo posto quello della libertà personale, l'art. 13, il quale nei primi tre commi dispone:

"La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive

quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. [..J", sancendo così l'inviolabilità della persona (habeas corpus) nei confronti di potenziali abusi delle pubbliche autorità e richiedendo la sussistenza di precisi presupposti giuridici per poterne limitare la libertà.

Esso si presenta, cioè, non "come illimitato potere di disposizione della persona fisica, bensì come diritto a che l'opposto potere di coazione personale, di cui lo Stato é titolare, non sia esercitato se non in determinate circostanze e col rispetto di talune forme."(Corte Cost. sentenza n. 1111956)

Orbene, nel nostro ordinamento giuridico, l'obbligo di permanenza domiciliare configura una fattispecie restrittiva della libertà personale e, in

quanto tale, può essere irrogata solo dal Giudice con atto motivato nei confronti di uno specifico soggetto, sempre in forza di una legge che preveda "casi e modi".

Quindi, "in nessun caso l'uomo potrà essere privato o limitato nella sua libertà se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente

prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne dia le ragioni" (Corte Cost. sentenza n. 11 del 19 giugno 1956), avendo il Costituente posto a tutela della inviolabilità personale tre garanzie:

- a) la riserva di legge assoluta, per cui solo il legislatore può intervenire in materia e porre dei limiti;
- b) la riserva di giurisdizione, potendo solo l'autorità giudiziaria emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale;
- c) l'obbligo di motivazione, dovendo essere esplicitate le ragioni alla base dei provvedimenti restrittivi.

Perciò, il vietare ad una persona fisica ogni spostamento anche all'interno del territorio in cui vive o si trova, configurandosi quale vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare, a mente dell'art. 13 Cost., richiede una specifica disposizione legislativa e un atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Consegue, allora, che un DPCM, fonte meramente secondaria, non atto normativo, non può disporre limitazioni della libertà personale, come invece disposto dal DPCM del 81312020, ove con l'art. 1, 1° comma, lett. a) (.....) sono adottate le seguenti misure:

- a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che (.....)", violando così il citato art. 13 Cost..

Altro diritto che risulta violato è quello della libertà di circolazione, di cui all'art. 16 Cost., in forza del quale "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza[...]. L'art. 16, come è dato leggere, afferma e tutela la libertà di circolazione dei cittadini, cioè la libertà di muoversi liberamente da un luogo ad un altro, senza necessità alcuna di richiedere permessi o render conto ad alcuno dei motivi dei propri

spostamenti, e nel far salve le limitazioni a tale libertà pone dei limiti alla discrezionalità del legislatore, predeterminando già alcuni contenuti che la legge deve avere, c.d. principio di riserva di legge rinforzata, in quanto la libertà di circolazione e soggiorno può essere impedita solo in via generale, nel senso che l'inciso "limitazioni che la legge stabilisce in via generale" "debba essere applicabile alla generalità dei cittadini, non a singole categorie" (cfr. Corte Cost. n. 211956), e per motivi di sanità e sicurezza, principio che comunque impedisce restrizioni stabilite sulla base di atti aventi natura diversa dalla legge statale.

Le limitazioni sono dunque garantite da una riserva di legge, con la conseguenza che solo atti aventi valore primario possono prevederle (legge, decreto legge e decreto legislativo) e non provvedimenti aventi natura amministrativa, quali sono per l'appunto i DPCM.

Per altro, si devono evidenziare altri aspetti di criticità.

Il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modifiche, dalla legge del 5 marzo n. 13, all'art. 1 - Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 - nel prevedere: "1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.", faceva riferimento ad alcune zone specifiche, alle zone c.d. "rosse", e non già all'intero territorio nazionale e, né in sede di conversione del decreto, né con altra fonte primaria, è dato rinvenire alcuna estensione.

Consegue, allora, che le misure limitative alla libertà di circolazione di cui ai successivi DPCM risultano essere prive di fondamento legislativo, in patente violazione, quindi, della stessa riserva di legge di cui all'art. 16 Cost.

Né può costituire fonte di rango primario l'art. 2 del decreto ("Ulteriori misure di gestione dell'emergenza -1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.") ove quel semplice rinvio a "ulteriori misure", senza specificazione alcuna in ordine alla tipologia, misure atipiche, diverse da quelle previste dall'art. 1, costituisce di fatto un vulnus ed elusione alla riserva di legge imposta dall'art. 16 Cost..

Infine, altro aspetto che emerge dall'esame dei DPCM, giova ripetere atti amministrativi, è un ricorrente difetto di motivazione.

L'art. 3 L. n. 241 del 1990, sancisce «ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato [...]La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria».

Il legislatore ha reso, pertanto, essenziale la motivazione, sotto l'aspetto sia testuale (deve essere motivato) che contenutistico (La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria).

La motivazione dell'atto amministrativo può essere indicata anche per relationem, nel senso

che essa può essere espressa anche con il riferimento ad atti del procedimento amministrativo come, ad esempio, pareri o valutazioni tecniche.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nel caso di provvedimento motivato per relationem, sebbene non occorra necessariamente che l'atto richiamato dalla motivazione sia portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, essendo invece sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell'atto richiamato, tuttavia esso deve essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte (Cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 8276 del 3 dicembre 2019: «va ammessa la motivazione per relationem, purché l'atto [1 al quale viene fatto riferimento, sia reso disponibile agli interessati e non vi siano pareri richiamati che siano in contrasto con altri pareri o determinazioni rese all'interno del medesimo procedimento».)

In breve sintesi, l'atto amministrativo ben può fondare la propria motivazione su un altro atto, ma a condizione che l'atto richiamato sia reso disponibile agli interessati, non si faccia riferimento a pareri in contrasto con altri pareri o con determinazioni rese all'interno del medesimo procedimento.

L'art. 21 septies L. n. 241190 sancisce, a sua volta, "E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali"

Pertanto, alla luce di quanto disposto dall'art. 3 della L. n. 2411990, deve ritenersi invalido per violazione di legge l'atto amministrativo sfornito di motivazione ovvero non esprima compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base dell'atto, ovvero non indichi l'atto cui fa riferimento per la motivazione o non lo renda disponibile.

Orbene, i provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, oggetto del presente procedimento, hanno fatto uso per lo più proprio della tecnica della motivazione "per relationem", con particolare riguardo ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Però, come è notorio, vi sono stati casi in cui tali atti non solo sono stati resi noti dopo lungo tempo, o addirittura in prossimità della scadenza di efficacia dei DPCM, ma addirittura classificati come "riservati", o meglio "secretati" (come i cinque verbali datati 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile 2020, del CTS, che hanno costituito la base delle misure di contenimento adottate per l'emergenza COVID, con omissione degli allegati e documenti sottoposti alle valutazioni del CTS), vanificando di fatto la stessa procedura di accesso agli atti e rendendo impossibile la stessa tutela giurisdizionale.

In sostanza, è stata posta in essere tutta una situazione che di fatto non ha consentito la disponibilità stessa degli atti di riferimento, posti a base del provvedimento, con conseguenziale invalidità dello stesso provvedimento.

Perciò, da quanto sopra esposto e argomentato, non si ritiene di poter dubitare della illegittimità e invalidità dei DPCM che hanno imposto la compressione di diritti fondamentali e, quindi, dello stesso DPCM del 81312020, che qui interessa e degli altri atti amministrativi conseguenti.

Consegue che, trattandosi di atti amministrativi e non legislativi, affermata la illegittimità dei medesimi per contrasto con gli artt. 13 e ss. Costituzione, oltre che di altre disposizioni legislative, il Giudice deve unicamente procedere alla loro disapplicazione, in ossequio dello stesso dettato dell'art. 5 della legge 2248/1865 all. E, in forza del quale "(...) le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto

siano conformi alle leggi'.

In ragione di quanto sopra detto e argomentato, dovendosi procedere alla disapplicazione del DPCM del 08.03.2020, si deve concludere per dichiarazione di inesistenza di alcuna condotta criminosa ascrivibile in capo agli imputati, e si deve conseguentemente pronunciare sentenza di passoluzione, nei confronti di entrambi gli imputati, perché il fatto non sussiste, nella formula all'evidenza più favorevole al reo, anziché perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Infatti, a fronte della depenalizzazione operata dall'art. 4 del D.L. n. 19120, per i fatti posti in essere prima dell'entrata in vigore dello stesso, alla pronuncia di assoluzione come richiesta dal PM, si dovrebbe poi procedere alla trasmissione degli atti al Prefetto per la comminazione della sanzione amministrativa, con pregiudizio per l'imputato, stante la palese illegittimità del DPCM del 08.03.2020.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica

Visto l'art. 530 cpp

ASSOLVE

... in ordine al reato agli stessi ascritto al capo B) d'imputazione perché il fatto non sussiste

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

... colpevole del reato allo stesso ascritto al capo A) d'imputazione e concesse le attenuanti generiche lo

CONDANNA

alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 cp ordina la sospensione condizionale della pena nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

Visto l'art. 544 cpp indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Pisa, li 17.03.2021

Il Giudice Onorario

Dr.ssa Lina Manuali

Penale Sent. Sez. 1 Num. 8370 Anno 2022

Presidente: ZAZA CARLO

Relatore: FILOCAMO FULVIO

Data Udienza: 10/11/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SPATARI ROSANNA nato a **LOCRI** il **27/07/1968**

avverso il decreto del **01/06/2021** del **TRIB. LIBERTA'** di **TORINO**

udita la relazione svolta dal Consigliere **FULVIO FILOCAMO**;

lette le conclusioni del **PG FRANCA ZACCO** che chiede l'annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 giugno 2021, il Tribunale del riesame di Torino ha confermato il sequestro preventivo emesso con decreto dal Gip del Tribunale di Ivrea del 30.4.2021, eseguito il 06.5.2021, dell'esercizio commerciale "La Torteria" sita in Chivasso in relazione agli artt. 81 cpv. e 650 cod. pen. perché la titolare Rosanna Spatari, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, non osservava i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità per ragioni d'igiene e sicurezza pubblica disposte dalla normativa anti Covid e, in particolare all'ordine di chiusura dell'attività per giorni 5 disposto con verbale della Stazione Carabinieri di Chivasso del 16.01.2021, con verbale della Polizia locale di Chivasso del 27.01.2021, nonché all'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Torino del 19.4.2021, notificata il 22.4.2021, nonché alla richiesta di presentazione presso il Comando Polizia locale di Chivasso per i giorni 29.01.2021 e 03.02.2021.

1.1. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la Spatari, tramite il difensore, chiedendone l'annullamento senza rinvio con quattro motivi.

1.2. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art. 4 d.l. n. 19 del 2020 in relazione all'art. 1 medesimo decreto essendo esplicitamente prevista l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 650 cod. pen. per sanzionare la trasgressione delle misure restrittive previste dall'art. 1 cit., nonché anche alle sanzioni accessorie quali sono gli ordini di chiusura del locale commerciale. Aggiunge che, comunque, la norma di cui all'art. 650 cod. pen. ha carattere sussidiario ed è invocabile solo ove l'inottemperanza all'ordine della Pubblica amministrazione non trovi altra sanzione penale o amministrativa.

1.3. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 12, comma 1, lett. a) e d) d.lgs. n. 59 del 2010 e della Direttiva 12/12/2006 n. 2006/123 CE sulle chiusure e limitazioni all'esercizio di attività di attività dei servizi commerciali disposta con normativa interna in contrasto con la Direttiva 12/12/2006 n. 2006/123 CE, senza la prescritta previa notifica alla Commissione europea.

1.4. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 15, 16 e 54 della Carta diritti fondamentali dell'UE (2000/C 364/01), per cui le limitazioni agli esercizi commerciali sarebbero in contrasto con la Carta non sussistendo in detta limitazione alcuno scopo di perseguire finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione e di proteggere i diritti e le libertà altrui.

1.5. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione degli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 41, 76, 77 e 97 Cost. per l'omessa motivazione sulle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate nel corpo del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo è fondato ed assorbente rispetto ai successivi.

3.1. Va preliminarmente considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n.19 del 25 marzo 2020, in applicazione del combinato disposto dai commi 1 e 8 dell'art.4, la condotta attribuita alla ricorrente è divenuta illecito amministrativo, anche con riguardo alle condotte antecedenti l'entrata in vigore del decreto medesimo, ossia il 26 marzo 2020. La disposizione dell'art. 3, comma 4, del d.l. 23 febbraio 2020, n.6 - che qualificava reato punibile

ai sensi dell'art.650 c.p. il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 - è stata sostituita dall'art. 4, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n.19, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento. Ciò premesso l'ora citato art. 4 del d.l. 25 marzo 2020, n.19, prevede che, in caso di violazione delle misure di contenimento anti Covid, la sanzione pecuniaria, irrogata dal Prefetto con ordinanza ingiunzione, possa essere accompagnata dalla sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale per un periodo temporale tra i 5 e i 30 giorni, stabilendo al comma 5, che, in caso di reiterazione delle violazioni la sanzione pecuniaria sia raddoppiata e la sanzione amministrativa accessoria applicata nella misura massima. E' peraltro consolidato l'orientamento di questa Corte, al di là dell'esplicita previsione normativa ora illustrata, che la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., anche per l'espressa clausola di sussidiarietà, può ritenersi integrata solo qualora la condotta contestata sia relativa alla violazione di provvedimenti emessi "per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o di igiene" legittimamente adottati rispetto a situazioni non previste da una norma specifica, mentre va esclusa la sua applicazione per l'inottemperanza ad ordinanze applicative di leggi o regolamenti considerato che in queste ipotesi l'omissione è sanzionata, come il caso in esame, in via amministrativa (Sez.3, n. 20417 del 21/02/2018, Dedicato; Sez. 1, n. 1200 del 15/11/2012, Napoli).


3.2. Da ciò deriva l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la restituzione del bene in sequestro e manda la Cancelleria per la trasmissione ai sensi dell'art. 626 c.p.p. alla Procura generale per quanto di competenza.

Così deciso in data 10 novembre 2021

Il Consigliere estensore
Fulvio Filocamo



Il Presidente
Carlo Zaza

